ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

*Deliberazione CDA n. 17 del 06/12/2018*

**OGGETTO: IMPIANTO DEL GERBIDO. ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/00 N. 267 E S.M.I. PER LA RIPARTIZIONE DI COMPENSAZIONI ECONOMICHE COMMISURATE AL VOLUME DELL'ATTIVITÀ DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO E ALTRI CONTRIBUTI. APPROVAZIONE.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PREMESSO CHE:

- Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006, vigente nella fase di localizzazione e realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Torino - Gerbido, al paragrafo 4.4, prevedeva che, alla realizzazione di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti, le comunità comprese nell'area di influenza dell'impianto stesso avessero diritto ad ottenere, da parte della società affidataria della costruzione e gestione, due tipi di compensazioni ambientali:
  1. una compensazione una tantum al momento dell'investimento
  2. una compensazione commisurata al volume dell'attività per tutta la durata dell'impianto.

  Il PPGR indicava che tale compensazione venisse ripartita tra i Comuni compresi nell'area di influenza dell'impianto, definita come la "porzione di territorio che risente della presenza dell'impianto; tale area di influenza viene definita convenzionalmente come l'area compresa in un raggio di 2 chilometri dal baricentro dell'impianto".

  Il PPGR 2006 prevedeva inoltre che tali indicazioni trovassero specifica definizione da parte dell'ATO-R nell'atto di affidamento del servizio alla società realizzatrice dell'impianto e formalizzazione in un accordo di programma.
- Il contributo commisurato al volume dell'attività era previsto, in capo ai gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti, anche dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 24/02 a beneficio dei comuni sede di impianti.
- Con D.G.P. n. 955-348277 del 26 luglio 2005 veniva approvato lo Studio di Microlocalizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della zona sud della Provincia di Torino (di seguito, anche, Studio di Microlocalizzazione) che individuava l'area del Gerbido e definiva le tipologie delle compensazioni spettanti ai comuni rientranti nell'area di influenza ed i relativi criteri di ripartizione. Confermava, inoltre, l'area di influenza dell'impianto nel raggio di 2 chilometri dal baricentro dello stesso.
- La Giunta Provinciale di Torino con delibera n. 49 del 21 novembre 2006 (di seguito, anche, VIA) esprimeva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all'istanza del 26/06/2006 e successive integrazioni del 31/10/2006, denominato 'Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino' e situato nel Comune di Torino, località Gerbido (di seguito, anche, l'Impianto), presentato dalla società TRM, precisando altresì che "il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti [...]".
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino del 21 dicembre 2006 prot. n. 309 - 557341 /2006 veniva rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, a TRM l'autorizzazione integrata ambientale per l'Impianto (di seguito, anche, AIA).
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino dell'8 febbraio 2012 pot. n. 27-3956/2012 veniva rinnovata l'AIA.
- In data 21 dicembre 2012 veniva stipulato tra ATO-R e TRM spa il Contratto di Servizio relativo alla gestione dell'Impianto e relativo servizio di smaltimento. Tale Contratto conferma, all'art. 16, l'obbligo in capo a TRM spa di erogazione, ai comuni rientranti nell'area di influenza dell'Impianto, di contributi commisurati al volume dell'attività e le relative modalità di ripartizione.
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino del 16 luglio 2015 prot. n. 135-22762/2015 veniva

revisionata l'AIA dell'Impianto del Gerbido, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito, anche, Revisione AIA 2015).

- La revisione dell'AIA prevede l'autorizzazione all'esercizio al massimo carico termico e, stante l'attuale potere calorifico inferiore medio dei rifiuti, questo ha comportato l'incremento del quantitativo di rifiuti trattabili presso l'Impianto.
- Peraltro, coerentemente con le direttive dell'Unione Europea, il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani deve tendere al superamento delle discariche ed alla destinazione del rifiuto a recupero anche energetico. Ciò rende l'Impianto del Gerbido strategico per l'intera regione Piemonte, richiedendo una pianificazione a livello regionale anche coerentemente con l'art. 35 dello Sblocca Italia.
- Nell'area di influenza dell'Impianto, come definita dal PPGR 2006 e dallo studio di Microlocalizzazione, rientrano i Comuni di Torino, Beinasco, Grugliasco, Rivoli, Rivalta, Orbassano.
- Con tali Comuni TRM spa aveva sottoscritto, in data 30 maggio 2013, l'"Accordo di Programma ex art. 34 del decreto legislativo 18/8/00 n. 267 e s.m.i. per la ripartizione del contributo commisurato al volume dell'attività del termovalorizzatore del Gerbido, previsto dall'art. 16 comma 1 della L.R. 24/02" nonchè, in data 20/12/2016, un primo Addendum a tale Accordo di Programma per l'adeguamento del contributo commisurato al volume dell'attività e lo stanziamento di contributi sulla realizzazione dell'infrastruttura del teleriscaldamento (di seguito, anche, Primo Addendum). E' inoltre in attesa di sottoscrizione ma già approvato dalle amministrazioni interessate un secondo Addendum all'Accordo di Programma citato (di seguito, anche, Secondo Addendum).

CONSIDERATO CHE l'art. 16 comma 1 della L.R. 24/2002 è stato abrogato a decorrere dal 28 giugno 2018 per effetto del combinato disposto degli articoli 17, 23 e 24 della L.R. n. 7/2018.

RITENUTO necessario, confermato l'impatto dell'Impianto del Gerbido sul territorio dei Comuni interessati e l'incremento del quantitativo di rifiuti conferiti a seguito della Revisione AIA 2015 che aumenta la pressione ambientale, procedere alla revisione formale degli Accordi di Programma precedentemente sottoscritti o in corso di sottoscrizione, al fine di recepire, attualizzare ed armonizzare in un unico testo gli impegni reciprocamente assunti nel tempo, addivenendo ad un accordo complessivo, unicamente in via pattizia, relativamente all'erogazione da parte di TRM spa di compensazioni economiche commisurate al volume dell'attività e degli altri contributi (di seguito, anche, l'Accordo) ai Comuni compresi nell'area di influenza dell'Impianto.

VISTO, pertanto, il testo dell'Accordo di Programma allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina misura, criteri di ripartizione delle compensazioni economiche e altri contributi concordati, tempi, modalità, rapporti tra i sottoscrittori nonché il coordinamento delle azioni ed ogni altro connesso adempimento e ritenuto di approvarlo.

Visto il vigente Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Visto il vigente Piano d'Ambito

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

| | Presenti | Assenti |
|---|---|---|
| Rossi Maurizio | X | |
| Casotti Gianluigi | X | |
| Angela Massaglia | X | |
| Manuela Genovese | | X |

Presenti n. 3
Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0
Astenuti n. 0
Votanti n. 3
Favorevoli n. 3
Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

**D E L I B E R A**

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo dell'Accordo di Programma allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare mandato al Presidente del CDA di ATO-R di sottoscrivere l'Accordo di Programma di cui al punto 1) apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero opportune ai fini della sottoscrizione.

3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi RUSSO

Il Presidente
Avv. Maurizio Rossi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto

ALLEGATO A

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

**EX ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/00 N. 267 E S.M.I.**

**PER LA RIPARTIZIONE DI COMPENSAZIONI ECONOMICHE COMMISURATE AL VOLUME DELL'ATTIVITÀ DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO E ALTRI CONTRIBUTI.**

TRA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

COMUNE DI TORINO

COMUNE DI BEINASCO

COMUNE DI GRUGLIASCO

COMUNE DI RIVOLI

COMUNE DI RIVALTA

COMUNE DI ORBASSANO

TRM S.P.A.

## PREMESSE

- Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006, vigente nella fase di localizzazione e realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Torino - Gerbido, al paragrafo 4.4, prevedeva che, alla realizzazione di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti, le comunità comprese nell'area di influenza dell'impianto stesso avessero diritto ad ottenere, da parte della società affidataria della costruzione e gestione, due tipi di compensazioni ambientali:

  1. una compensazione una tantum al momento dell'investimento
  2. una compensazione commisurata al volume dell'attività per tutta la durata dell'impianto.

  Il PPGR indicava che tale compensazione venisse ripartita tra i Comuni compresi nell'area di influenza dell'impianto, definita come la "*porzione di territorio che risente della presenza dell'impianto; tale area di influenza viene definita convenzionalmente come l'area compresa in un raggio di 2 chilometri dal baricentro dell'impianto*".

  Il PPGR 2006 prevedeva inoltre che tali indicazioni trovassero specifica definizione da parte dell'ATO-R nell'atto di affidamento del servizio alla società realizzatrice dell'impianto e formalizzazione in un accordo di programma.

- Il contributo commisurato al volume dell'attività era previsto, in capo ai gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti, anche dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 24/02 a beneficio dei comuni sede di impianti.

- Con D.G.P. n. 955-348277 del 26 luglio 2005 veniva approvato lo Studio di Microlocalizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della zona sud della Provincia di Torino (di seguito, anche, Studio di Microlocalizzazione) che individuava l'area del Gerbido e definiva le tipologie delle compensazioni spettanti ai comuni rientranti nell'area di influenza ed i relativi criteri di ripartizione. Confermava, inoltre, l'area di influenza dell'impianto nel raggio di 2 chilometri dal baricentro dello stesso.

- La Giunta Provinciale di Torino con delibera n. 49 del 21 novembre 2006 (di seguito, anche, VIA) esprimeva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all'istanza del 26/06/2006 e successive integrazioni del 31/10/2006, denominato 'Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino' e situato nel Comune di Torino, località Gerbido (di seguito, anche, l'Impianto), presentato dalla società TRM, precisando altresì che "*il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti [...]*".

- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino del 21 dicembre 2006 prot. n. 309 - 557341 /2006 veniva rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, a TRM l'autorizzazione integrata ambientale per l'Impianto (di seguito, anche, AIA).

- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino dell'8 febbraio 2012 pot. n. 27-3956/2012 veniva rinnovata l'AIA.

- In data 21 dicembre 2012 veniva stipulato tra ATO-R e TRM spa il Contratto di Servizio relativo alla gestione dell'Impianto e relativo servizio di smaltimento. Tale Contratto conferma, all'art. 16, l'obbligo in capo a TRM spa di erogazione, ai comuni rientranti nell'area di influenza dell'Impianto, di contributi commisurati al volume dell'attività e le relative modalità di ripartizione.

- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino del 16 luglio 2015 prot. n. 135-22762/2015 veniva revisionata l'AIA dell'Impianto del Gerbido, ai sensi dell'art. 35 del

decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito, anche, Revisione AIA 2015).

- La revisione dell'AIA prevede l'autorizzazione all'esercizio al massimo carico termico e, stante l'attuale potere calorifico inferiore medio dei rifiuti, questo ha comportato l'incremento del quantitativo di rifiuti trattabili presso l'Impianto.
- Peraltro, coerentemente con le direttive dell'Unione Europea, il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani deve tendere al superamento delle discariche ed alla destinazione del rifiuto a recupero anche energetico. Ciò rende l'Impianto del Gerbido strategico per l'intera regione Piemonte, richiedendo una pianificazione a livello regionale anche coerentemente con l'art. 35 dello Sblocca Italia.
- Nell'area di influenza dell'Impianto, come definita dal PPGR 2006 e dallo studio di Microlocalizzazione, rientrano i Comuni di Torino, Beinasco, Grugliasco, Rivoli, Rivalta, Orbassano.
- Con tali Comuni TRM spa aveva sottoscritto, in data 30 maggio 2013, l'"Accordo di Programma ex art. 34 del decreto legislativo 18/8/00 n. 267 e s.m.i. per la ripartizione del contributo commisurato al volume dell'attività del termovalorizzatore del Gerbido, previsto dall'art. 16 comma 1 della L.R. 24/02" nonchè, in data 20/12/2016, un primo Addendum a tale Accordo di Programma per l'adeguamento del contributo commisurato al volume dell'attività e lo stanziamento di contributi sulla realizzazione dell'infrastruttura del teleriscaldamento (di seguito, anche, Primo Addendum). E' inoltre in attesa di sottoscrizione ma già approvato dalle amministrazioni interessate un secondo Addendum all'Accordo di Programma citato (di seguito, anche, Secondo Addendum).
- L'art. 16 comma 1 della L.R. 24/2002 è stato abrogato a decorrere dal 28 giugno 2018 per effetto del combinato disposto degli articoli 17, 23 e 24 della L.R. n. 7/2018.

§§§

Alla luce delle sopraesposte premesse,- e confermato l'impatto dell'Impianto del Gerbido sul territorio dei Comuni interessati e l'incremento del quantitativo di rifiuti conferiti a seguito della Revisione AIA 2015 che aumenta la pressione ambientale - si rende necessario procedere alla revisione formale degli Accordi di Programma precedentemente sottoscritti o in corso di sottoscrizione, al fine di recepire, attualizzare ed armonizzare in un unico testo gli impegni reciprocamente assunti nel tempo, addivenendo ad un accordo complessivo, unicamente in via pattizia, relativamente all'erogazione da parte di TRM spa di compensazioni economiche commisurate al volume dell'attività e degli altri contributi (di seguito, anche, l'Accordo) ai Comuni compresi nell'area di influenza dell'Impianto.

L'Accordo, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e dell'art. 15 della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., ha la finalità di disciplinare misura, criteri di ripartizione delle compensazioni economiche e altri contributi concordati, tempi, modalità, rapporti tra i sottoscrittori nonché il coordinamento delle azioni ed ogni altro connesso adempimento.

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue**

## 1) Obiettivi e contenuti dell'Accordo

1.1 Promotore dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 è la Città Metropolitana di Torino.

1.2 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo nonché strumento di interpretazione del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1362 e ss. del codice civile. Per i termini con iniziali maiuscole nel presente Accordo si fa riferimento alle definizioni di cui al Contratto di Servizio fra ATO – R e TRM spa in data 21 dicembre 2012.

1.3 I sottoscrittori, con il presente Accordo, intendono recepire, attualizzare, armonizzare in un unico testo, disciplinando unicamente in via pattizia, gli impegni reciprocamente assunti nel tempo e concernenti

l'erogazione da parte di TRM spa di compensazioni economiche commisurate al volume dell'attività ai Comuni compresi nell'area di influenza dell'Impianto nonché di contributi sulla realizzazione dell'infrastruttura di teleriscaldamento. Il presente Accordo, pertanto, sostituisce integralmente e senza soluzione di continuità i contenuti dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 maggio 2013 e dei relativi Primo e Secondo Addendum.

1.4 L'Accordo è sottoscritto in attuazione del PPGR 2006, dello Studio di Microlocalizzazione e del Contratto di Servizio stipulato da ATO-R con TRM spa.

1.5 I sottoscrittori si danno atto che eventuali modifiche alla ripartizione del contributo in oggetto dovranno essere definite mediante modifica del presente Accordo.

1.6 I sottoscrittori si obbligano a collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

1.7 I Comuni sottoscrittori, nel corso dell'attuazione dell'Accordo, proseguiranno l'attività di confronto con la Regione Piemonte per condividere gli indirizzi di programmazione strategica del sistema di gestione dei rifiuti urbani a livello regionale, al fine di superare le frammentazioni esistenti tra gli ambiti ed efficientare la gestione dell'Impianto del Gerbido.

## 2) Compensazione economica commisurata al volume dell'attività

2.1 La compensazione economica commisurata al volume dell'attività dell'Impianto del Gerbido è pari a complessivi 2,50 euro/t (di seguito, anche, la Compensazione Economica), è corrisposta da TRM spa e viene suddivisa tra i Comuni rientranti nell'area di influenza dell'Impianto come da tabella seguente, sulla base dei criteri individuati da ATO-R nell'Allegato A del presente atto:

| Comune | Percentuale di ripartizione | Ripartizione Compensazione Economica [€/t] |
|---|---|---|
| Beinasco | 44,1% | 1,10 |
| Grugliasco | 21,6% | 0,54 |
| Orbassano | 11,9% | 0,30 |
| Rivalta | 5,3% | 0,13 |
| Rivoli | 5,2% | 0,13 |
| Torino | 11,9% | 0,30 |
| Totale | 100,0% | 2,5 |

2.2 I sottoscrittori prendono atto che, ai sensi dell'art. 16.6 del Contratto di Servizio, il Corrispettivo di Conferimento si intende al netto della Compensazione economica che è posta a carico dei Conferenti.

2.3 La Compensazione Economica dovuta in base al precedente comma 2.1., è versata da TRM spa entro il mese successivo al trimestre di incasso del relativo importo da parte dei Conferenti.

## 3) Compensazione aggiuntiva – ANNI 2017 - 2018 - 2019

3.1 Inoltre, TRM spa corrisponde, dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2019, una compensazione aggiuntiva (di seguito, anche, la Compensazione Aggiuntiva) negli importi ed alle condizioni di seguito individuate:

- la Compensazione Aggiuntiva è corrisposta qualora l'Impianto del Gerbido tratti un quantitativo di rifiuto urbano annuo superiore a 421.000 t, al fine di mitigare l'impatto ambientale derivante dalla Revisione AIA 2015;
- la Compensazione Aggiuntiva è pari a 1,80 euro/t ed è corrisposta sul quantitativo totale di rifiuto annuo (RSU + RSA) conferito in Impianto.

3.2 La Compensazione Aggiuntiva viene suddivisa tra i Comuni rientranti nell'area di influenza dell'Impianto, con i medesimi criteri della Compensazione Economica, come da tabella seguente:

| Comune | Percentuale di ripartizione | Ripartizione Compensazione Aggiuntiva [€/t] |
|---|---|---|
| Beinasco | 44,1% | 0,794 |
| Grugliasco | 21,6% | 0,389 |
| Orbassano | 11,9% | 0,215 |
| Rivalta | 5,3% | 0,095 |
| Rivoli | 5,2% | 0,094 |
| Torino | 11,9% | 0,213 |
| Totale | 100,0% | 1,800 |

3.3 La Compensazione Aggiuntiva non grava sul Corrispettivo di Conferimento all'Impianto né sulle condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario dello stesso. ATO-R e TRM spa concorderanno le modalità contabilmente adeguate a tale finalità.

3.4 La Compensazione Aggiuntiva sarà versata da TRM spa entro il mese successivo all'anno solare in cui verranno effettuate le operazioni di smaltimento dei rifiuti.

## 4) Contributi sulla realizzazione dell'Infrastruttura del Teleriscaldamento

4.1 Con riferimento alla realizzazione del Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento tra l'Impianto del Gerbido e le reti dei comuni di Beinasco e Grugliasco, TRM si impegna a stanziare ed erogare al Soggetto Attuatore i seguenti contributi, fermo restando che i comuni che collegheranno le proprie reti locali all'infrastruttura del teleriscaldamento beneficeranno dei contributi di cui alle lettere b. e c. che seguono sotto forma di diminuzione del prezzo del teleriscaldamento:

a. € 4.000.000,00 € (netto IVA), quale contributo di compensazione già previsto nel Piano Economico e Finanziario dell'Impianto;

b. € 1.856.033,18 (netto IVA), quale somma accantonata e non utilizzata per la caldaia di integrazione e riserva;

c. € 1.000.000,00 (netto IVA), quale contributo ulteriore in considerazione della Revisione AIA 2015.

4.2 Il pagamento dei suddetti contributi avverrà da parte di TRM in favore del Soggetto Attuatore (Iren Energia) in occasione degli stati avanzamenti lavori (SAL) che il Soggetto Attuatore redigerà in relazione all'avanzamento del Sistema Infrastrutturale, ivi comprese le relative spese tecniche adeguatamente documentate.

## 5) Vigilanza e poteri sostitutivi

5.1 La vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, secondo quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i., è attribuita al Collegio di Vigilanza, presieduto dal Presidente di ATO-R, o suo delegato, e composto dai rappresentanti nominati da ciascuno dei sottoscrittori dell'Accordo.

5.2 Il Collegio è dotato di poteri sostitutivi a norma della stessa disposizione di legge.

5.3 Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti. I sottoscrittori si impegnano a sottoporre tempestivamente al Collegio ogni atto o documento ritenuto rilevante per i compiti di vigilanza, ed a conformarsi alle direttive da esso impartite per la corretta attuazione dell'Accordo.

## 6) Vincolatività dell'Accordo

6.1 I sottoscrittori si obbligano a rispettare il presente Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

6.2 Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

## 7) Modifiche dell'Accordo

7.1 Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

7.2 Non costituiscono modifiche dell'Accordo eventuali altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente atto e che non ne limitino l'operatività.

## 8) Durata

8.1 Il presente Accordo ha la medesima durata del Contratto di Servizio stipulato tra ATO-R e TRM spa in data 21/12/12.

## 9) Controversie

9.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i sottoscrittori in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza .

9.2 Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione entro 30 giorni, è facoltà di ciascuna delle parti adire la competente sede giurisdizionale.

## 10) Approvazione e pubblicazione dell'Accordo

10.1 Il presente Accordo è approvato, a norma dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante provvedimento del Presidente della Città Metropolitana di Torino, il quale ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.

Torino, lì.....

Letto, confermato e sottoscritto

PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

.....

PER ATO-R CONSORZIO ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

.....

PER IL COMUNE DI TORINO

.....

PER IL COMUNE DI BEINASCO

.....

PER IL COMUNE DI GRUGLIASCO

ALLEGATO A

.....

PER IL COMUNE DI RIVOLI

.....

PER IL COMUNE DI RIVALTA

.....

PER IL COMUNE DI ORBASSANO

.....

PER TRM SPA

.....

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

## ALLEGATO A

**Impianto del Gerbido: Criteri di ripartizione delle compensazioni commisurate al volume dell'attività**

Per la ripartizione delle compensazioni commisurate al volume dell'attività dell'Impianto del Gerbido si è fatto riferimento:

1. a quanto stabilito dallo Studio di Microlocalizzazione approvato in via definitiva con D.G.P. n. 955-348277 del 26 luglio 2005;
2. al Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006 (par. 4.4.4);
3. all'art. 16 del Contratto di Servizio stipulato tra ATO-R e TRM spa in data 21/12/12.

Il PPGR vigente indica che tale compensazione venga ripartita tra i Comuni compresi nell'area di influenza dell'impianto, definita come la "*porzione di territorio che risente della presenza dell'impianto; tale area di influenza viene definita convenzionalmente come l'area compresa in un raggio di 2 chilometri dal baricentro dell'impianto*" (Studio di Microlocalizzazione par. 5.2.1, PPGR 2006 par.4.4.1).

L'approccio seguito nella determinazione della ripartizione è quello dell'**analisi multicriteri (AMC)**, tecnica di analisi delle decisioni in presenza di più criteri (ossia regole, principi che si assumono come norma di giudizio), eterogenei e a volte in conflitto tra di loro.
L'AMC permette di definire una graduatoria tra n alternative (alternative di localizzazione o ipotesi progettuali A1, A2, ....An), esplicitate prioritariamente, mediante una loro valutazione rispetto ad un numero finito, K, di criteri (C1, C2, ....Ck) per i quali ciascuna alternativa presenta un certo indice di prestazione definibile punteggio ($x_{jk}$). In generale tali punteggi possono essere rappresentati non solo da informazioni di tipo quantitativo ma anche da stime di tipo qualitativo. Alternative e criteri possono dunque essere messi in relazione mediante una matrice di valutazione mxn che riporta, per ogni alternativa j (j=1..m) il valore $x_{jk}$ del punteggio di $A_j$ secondo il criterio k (k=1..n), come nella Tabella che segue.

**Tabella 1 - Matrice delle decisioni, nel caso di m alternative e n criteri; $x_{ij}$ = valore dell'attributo della alternativa i-sima secondo il criterio j.**

| | C1 | $C_2$ | $C_.$ | ..... | ..... | $C_n$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $A_1$ | $x_{11}$ | $x_{12}$ | $x_{13}$ | ..... | ..... | $x_{1n}$ |
| $A_2$ | $x_{21}$ | $x_{22}$ | $x_{23}$ | ..... | ..... | $x_{2n}$ |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| $A_m$ | $x_{m1}$ | $x_{m2}$ | $x_m$ | ..... | ..... | $x_{mn}$ |

Coerentemente con i documenti di programmazione e con il Contratto di Servizio, ATO-R ha effettuato il calcolo per la ripartizione delle compensazioni tra i comuni che ricadono nell'area di influenza dell'impianto (Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli, Torino) considerando i 3 criteri seguenti:

1. Quota di territorio nell'area di influenza
2. Numero di residenti nell'area di influenza
3. Distanza tra i centri abitati e il sito dell'Impianto.

Pertanto, per ciascun comune è stata calcolata la superficie che ricade nell'area di influenza (2 Km), il numero di residenti nell'area di influenza (distinguendo tra le due fasce di 1 km e 2 km attorno all'impianto), la distanza dell'Impianto dai centri abitati.
A tali criteri sono stati attribuiti dei **pesi decisionali** ossia dei valori numerici che stabiliscono l'importanza relativa di ogni singolo criterio (Tab. 1).

*Tab. 1- Criteri utilizzati nella definizione della ripartizione delle compensazioni e pesi decisionali*

| **Criteri** | **Area** | **Pesi decisionali [%]** |
|---|---|---|
| C1 – Quota di territorio nell'area di influenza | 2.000 m | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| C2 – Numero di residenti nell'area di influenza | 1. 000 m | 30 |
| | 2.000 m | 20 |
| C3 – Distanza tra i centri abitati e il sito dell'impianto | 2.000 m | 20 |

Nell'ambito di un'analisi multicriteri è necessario trasformare il valore attribuito a ciascun criterio in una misura, spesso adimensionale, compresa tra 0 e 1 (normalizzazione).
L'operazione di normalizzazione può essere condotta attraverso diverse funzioni (Zero-Max, Min-Max, Somma, etc). Nel caso in oggetto la normalizzazione è stata effettuata attraverso una semplice divisione per il massimo punteggio attribuito relativamente ad un dato criterio; si è stabilito di utilizzare la funzione (zero-max o row maximum) perchè ha il vantaggio di generare una graduatoria più distribuita a differenza della funzione somma, che tende a polarizzare i risultati attorno al valore minimo e al valore massimo.

Sulla base della metodologia descritta si è ottenuto il risultato di seguito riportato (Tab 2).

*Tab. 2- Risultato finale*

| Comune | 0-1000 m | | 1000-2000 m | | Totale 0-2000 m | | | Distanza centri abitati [m] | Reciproco distanza centri abitati [1/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | n° nuclei familiari | n° residenti | n° nuclei familiari | n° residenti | Superficie [m2] | n° nuclei familiari | n° residenti | | |
| **Beinasco** | 251 | 575 | 3.906 | 8.990 | 3.022.489 | 4.157 | 9.565 | 900 | 0,00111 |
| **Grugliasco** | 22 | 53 | 412 | 950 | 5.292.586 | 434 | 1.003 | 2.300 | 0,00043 |
| **Orbassano** | 15 | 39 | 19 | 48 | 3.081.580 | 34 | 87 | 4.500 | 0,00022 |
| **Rivalta** | 0 | 0 | 6 | 11 | 563.035 | 6 | 11 | 2.500 | 0,00040 |
| **Rivoli** | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.676 | 0 | 0 | 3.300 | 0,00030 |
| **Torino** | 5 | 15 | 15 | 25 | 2.662.871 | 20 | 40 | 2.400 | 0,00042 |
| **Max** | **251** | **575** | **3.906** | **8.990** | **5.292.586** | **4.157** | **9.565** | **4.500** | **0,00111** |

| Comune | Residenti | | superficie | Distanza centri abitati | Totale indicatore | Indicatore normalizzato | Ripartizione compensazione [€/t] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0-1.000 m | 1.000-2.000 m | | | | | |
| **Beinasco** | 1,00 | 1,00 | 0,57 | 1,00 | 87 | **44,1%** | **1,10** |
| **Grugliasco** | 0,09 | 0,11 | 1,00 | 0,39 | 43 | **21,6%** | **0,54** |
| **Orbassano** | 0,07 | 0,01 | 0,58 | 0,20 | 24 | **11,9%** | **0,30** |
| **Rivalta** | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,36 | 10 | **5,3%** | **0,13** |
| **Rivoli** | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,27 | 10 | **5,2%** | **0,13** |
| **Torino** | 0,03 | 0,00 | 0,50 | 0,38 | 23 | **11,9%** | **0,30** |
| **Totale** | 1,19 | 1,12 | 2,92 | 2,60 | 198 | **100,0%** | **2,5** |